



DIRETTIVO NAZIONALE SIULP

RIUNIONE DEL 22 SETTEMBRE 2023

Il Direttivo Nazionale del Siulp, riunito in videoconferenza il 22 settembre 2023,

CONDIVIDE ED ESPRIME UN ACCORATO PLAUSO

alla relazione introduttiva del Segretario Generale Nazionale, ed in particolare al percorso dallo stesso delineato circa l'impostazione del confronto con il decisore politico che non sembra porre tra le priorità dell'azione di governo gli investimenti sulla sicurezza ed il rispetto degli impegni assunti nei confronti dei lavoratori del Comparto Sicurezza e Difesa, disattendendo così anche uno dei punti più qualificanti del programma elettorale, che ha rappresentato uno dei motivi del consenso espresso nelle urne dagli elettori.

MANIFESTA

Innanzitutto estrema amarezza per la presa d'atto che, diversamente dalla considerazione in cui sono state tenute tutte le rappresentanze sindacali del resto del mondo del lavoro, e nonostante un preciso dovere normativamente sancito, non è stata, ad oggi, prevista la convocazione delle sole sigle rappresentative dei lavoratori delle forze di polizia e delle forze armate.

REGISTRA

Con preoccupazione le dichiarazioni con le quali il Ministro dell'Interno ha con forza criticato l'orientamento meramente ragionieristico con cui l'esecutivo, anche per il Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico sta mettendo in cantiere una manovra finanziaria – sulla quale, come detto, non ci è stato consentito interloquire - che non solo non prevede alcuna iniezione di risorse per le politiche della sicurezza, ma che addirittura parrebbe si possano paventare tagli ai relativi capitoli di bilancio, e tanto senza alcuno stanziamento con cui alimentare i fondi da destinare ai profili retributivi e previdenziali del personale del Comparto che ha il contratto scaduto ormai da quasi due anni. Un mancato appostamento ancor più inaccettabile stante la corrosione del potere di acquisto derivante dal morso dell'inflazione che sta mettendo a dura prova la solvibilità delle famiglie dei poliziotti che, non di rado, a causa della mobilità imposta dalla natura del servizio, devono sopportare onerose spese ulteriori per la locazione di alloggi che stanno raggiungendo livelli proibitivi. Condizioni, queste ultime, che stanno incentivando la migrazione

SOMMARIO

- Direttivo Nazionale Siulp – Riunione del 22 settembre 2023
- Rinnovo Accordo Nazionale Quadro: il Siulp Chiede l'apertura delle trattative
- Mobilità del personale
- Il danno da perdita di Chance per la mancata indizione di concorso
- Ferie non godute dal dipendente dispensato dal servizio permanente indidoneità all'impiego e passato ad altro impiego pubblico
- Assegno di cura per disabilità: contributi ai caregiver
- Nuova campagna vaccinale contro il Covid
- Procedura di nomina alla qualifica di sostituto commissario
- Scrutinio per la nomina a sovrintendente della Polizia di Stato riferito alle vacanze al 31 dicembre 2020
- Utilizzo dei social network e di applicazioni di messaggistica da parte degli operatori della Polizia di Stato

degli operatori più anziani ed esperti verso realtà lavorative del Sud del Paese in quanto, essendo questi i luoghi di origine, possono contare sulla presenza di una solida rete familiare di sostegno che li aiuta a limitare l'erosione del reddito. Il che, trattandosi di poliziotti che hanno maturato un notevole bagaglio professionale nella conoscenza delle dinamiche criminali delle regioni settentrionali, si traduce in una perdita di risorse ed in un vuoto di fondamentali competenze investigative. E che, al contempo, disincentivano anche i giovani Agenti a stabilizzare il centro dei propri interessi in aree metropolitane dove le condizioni di mercato degli alloggi e dei servizi hanno costi incompatibili con il salario medio inferiore ai 1500 euro mensili, inducendoli a chiedere non appena possibile il trasferimento ad altre sedi in cui il costo della vita è meno proibitivo, alimentando un continuo turn over che impedisce di costruire un tessuto di risorse umane fidelizzato e conoscitore del territorio in grado di poter contrastare efficacemente le nuove sfide della criminalità.

CONSIDERA

Pertanto necessario, qualora l'esecutivo dovesse sottrarsi al confronto preliminare al varo della legge di stabilità e non assicurasse il dovuto riconoscimento della specificità, essenziale per garantire ed accrescere l'operatività, porre in essere iniziative di progressiva mobilitazione, congiuntamente a tutti coloro che condividono le preoccupazioni espresse dal SIULP, per esercitare ogni forma di pressione utile a far rimeditare l'orizzonte ragionieristico che pare prevalere nella maggioranza che sostiene il Governo. Nell'ambito della specificità, che fa da irrinunciabile corollario alle condizioni minime per il rinnovo del contratto di lavoro, si pone come indifferibile dare attuazione al progetto di previdenza dedicata, per il quale è già stata accantonata una consistente parte della spesa prevista, e che ha il pregio di risultare assai meno penalizzante dei tradizionali sistemi di previdenza complementare. In tal senso dà pieno mandato alla Segreteria Nazionale di promuovere momenti di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, anche attraverso l'organizzazione di presidi di protesta e, se sarà necessario, di una manifestazione nazionale con il coinvolgimento di tutti i rappresentanti dei lavoratori del Comparto.

PRENDE ATTO

Altresì dell'ingiustificabile inerzia dell'Amministrazione che, nonostante gli oltre 18 mesi trascorsi dalla firma dell'ultimo contratto di lavoro (D.P.R. 57/2022), ancora non ha dato corso alla convocazione delle organizzazioni sindacali per la revisione dell'accordo nazionale quadro, e conferisce all'uopo mandato alla Segreteria Nazionale di intimare alla controparte datoriale il quanto più solerte avvio delle prescritte procedure.

ESPRIME

Soddisfazione per il dato certificato della rappresentatività al 31 dicembre 2022, che conferma il trend di crescita del consenso alla nostra organizzazione, che si è attestata oltre la soglia i 26 mila iscritti. Un risultato ancora più rilevante se si pone mente al fatto che è stato ottenuto a fronte di una consistente riduzione della forza amministrata, a significare come il modello Siulp sia considerato come affidabile ed apprezzato anche dai colleghi più giovani che vedono nel SIULP l'unico modello di sindacato confederale a cui aderire.

RITIENE

Che questo lusinghiero approdo sia da attribuire, oltre che alla dedizione delle strutture territoriali nell'azione di proselitismo, anche alla capacità di proposta e di promozione politico sindacale della Segreteria Nazionale. Nello specifico è stato registrato un elevatissimo gradimento per le recenti prese di posizione con le quali, prendendo spunto da recenti fatti di cronaca, sono state portate all'attenzione dei media le mortificanti condizioni in cui si trovano a lavorare le donne e gli uomini della Polizia di Stato attraverso la divulgazione di un geniale messaggio provocatorio. La sentenza con la quale è stata inflitta una condanna ad un poliziotto di Modena, ritenuto responsabile di aver provocato, con l'uso dello sfollagente, lesioni volontarie ad una quindicenne che partecipava ad una manifestazione di stampo antagonista, e per di più in esecuzione di un ordine legittimamente impartito da un ufficiale di pubblica sicurezza responsabile del servizio, si pone come un precedente che postula conseguenze destabilizzanti. Un episodio che, più in generale, si iscrive in una tendenza che registra estrema severità nella

valutazione dell'operato della forza pubblica secondo criteri di giudizio che suscitano non poche perplessità. E che vede invece, al contempo, una blanda riprovazione degli autori di violenze, anche efferate, agite nei confronti degli operatori delle helping profession. Come avvenuto nel caso del collega della Polfer di Roma, che ha riportato ferite gravissime e fratture al volto per aver cercato di impedire ad un soggetto privo di titolo di viaggio di salire a bordo di un convoglio, e che, nonostante un recente precedente specifico a suo carico, è stato liberato dopo poche ore, cavandosela con la semplice sottoposizione all'obbligo di firma.

ESPRIME

Infine preoccupazione per le insoddisfacenti misure contenute nei recenti interventi normativi in materia di sicurezza, segnatamente di quelli in materia di contrasto all'immigrazione clandestina. Innegabile essendo che la congiuntura in atto presenta profili assolutamente inediti, e che i numeri degli ingressi fanno prefigurare situazioni emergenziali di inaudita gravità, non è certo il Siulp a mettere in discussione l'utilità delle strutture di trattenimento per le espulsioni. Ma questo non può autorizzare ad affermare che realizzare un centro di permanenza in ogni regione possa essere una risposta convincente per tamponare l'emergenza in atto. Ancor meno convincente è la proposta di aumentare a 18 mesi il periodo di trattenimento. Una opzione già utilizzata in passato, che si è rivelata non solo fallimentare, ma anche produttiva di pericolosissime tensioni. Come l'esperienza ha dimostrato, se la procedura di identificazione non viene completata nei primi 2 - 3 mesi, è praticamente certo che non si arriverà all'espulsione. Prolungando il trattenimento fino a 18 mesi si finisce per innescare bombe a orologeria destinate ad esplodere a causa delle violente contestazioni a capo delle quali si pongono, per l'appunto, quelli che sono trattenuti per periodi più lunghi.

È insomma prevedibile che si riproponga uno scenario di quotidiane sommosse e devastazioni che, oltre ai consueti danni alle strutture, postulano il ferimento degli addetti alla vigilanza e, dunque, lunghe convalescenze che vanno a depauperare i già esausti organici degli uffici territoriali, su cui ricade anche la gestione delle incombenze legate alla presenza dei centri per il rimpatrio.

In altri termini, sulla scorta di quanto accade nei centri già operativi, non è revocabile in dubbio che uno dei presupposti imprescindibili per poter allestire una struttura di questo tipo è la disponibilità di un adeguato organico del personale delle forze di polizia dedicato sia alla vigilanza del plesso, sia al disbrigo delle pratiche amministrative ed agli accompagnamenti alla frontiera. Esigenze che, come rivendicato dal Siulp, richiedono l'assunzione di almeno 5.000 nuove unità. Motivo per il quale si sollecita la Segreteria Nazionale a sostenere nelle competenti sedi istituzionali la richiesta che, nelle more dell'entrata in servizio dei rinforzi suddetti, i nuovi centri siano realizzati esclusivamente nelle provincie ove insistono reparti inquadrati delle forze di polizia, quali i Reparti Mobili, i Battaglioni Mobili o i Baschi Verdi, onde poter fornire tempestivo supporto per contenere le più che probabili turbative all'ordine pubblico che si dovessero verificare.

Roma, 22 settembre 2023



The advertisement features a blue background. On the left, a smartphone displays the MySIULP app interface with various news articles. In the center is the MySIULP logo, which consists of a circular emblem with a map of Italy and the text 'MYSIULP'. To the right of the logo, the text 'MySIULP' is written in large white letters, followed by 'IL TUO SINDACATO SEMPRE CON TE' in smaller white letters. At the bottom right, there are two buttons: 'ANDROID APP ON Google play' and 'Download on the App Store'.

Rinnovo Accordo Nazionale Quadro: il Siulp Chiede l'apertura delle trattative



Si riporta il testo della nota del 22 settembre 2023, indirizzata al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi Ministero dell'Interno e al Capo della Polizia Vittorio Pisani con la quale la Segreteria nazionale del Siulp ha sollecitato l'apertura del tavolo negoziale per il rinnovo dell'Accordo nazionale Quadro:

"L'accordo Nazionale quadro sottoscritto il 31 luglio 2009, tutt'oggi in vigore, ha costituito il

risultato di un importante confronto, frutto di una complessa attività di elaborazione, che ha consentito di affrontare le sfide organizzative imposte dalle esigenze di gestione del personale coniugando con successo la valorizzazione delle funzioni del personale ed il rispetto delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro nella Polizia di Stato.

Si tratta di un impianto che pur presentando alcuni aspetti di innegabile attualità necessita, tuttavia, di un aggiornamento alla luce del mutato contesto storico, politico e sociale che ne impone, a distanza di ormai 14 anni, la rivisitazione per adeguarne il contenuto al mutato contesto ordinamentale e alla necessità di meglio tutelare i diritti e interessi legittimi degli appartenenti alla Polizia di Stato.

Invero, il rinnovo dell'ANQ non è una mera questione amministrativa, ma costituisce uno strumento imprescindibile di collegamento con i nuovi assetti organizzativi introdotti dal Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, emanato in materia di revisione dei ruoli e degli ordinamenti delle Forze di polizia e rappresenta uno degli impegni concreti assunti dall'Amministrazione a corollario della definizione degli accordi il cui contenuto è stato recepito nel Decreto del Presidente Della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39.

Al riguardo, essendo abbondantemente trascorso il termine entro il quale, dopo la sottoscrizione dell'ultimo contratto nazionale di categoria, avrebbero dovuto essere attivate le procedure per il rinnovo dell'accordo nazionale quadro, con la presente siamo a sollecitare l'apertura del confronto per il rinnovo dell'accordo quadro di amministrazione".

Mobilità del personale



Sul Bollettino Ufficiale n. 138 del 29 settembre 2023 è stato pubblicato il numero delle domande di trasferimento per sede presentate dal personale delle carriere e ruoli della Polizia di Stato, con riferimento al primo semestre 2023.

Il documento è disponibile per la consultazione presso le Segreterie provinciali.

**È ORA DI ANDARE
CONTROCORRENTE**

Per avere un conto con interessi garantiti,
canone scontabile fino a zero e zero costi nascosti.
Un conto che fa risparmiare,
anche la plastica ai mari.

CONTROCORRENTE
Il Conto davvero Controcorrente

- Trasferimento conto facile!
- Tutti i servizi digitali.
- Condizioni esclusive per SIULP.

In convenzione con il sindacato SIULP



SCOPRI DI PIÙ

IBL Banca
GRUPPO BANCARIO

Messaggio promozionale.

Il danno da perdita di Chance per la mancata indizione di concorso



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio) con la Sentenza n. 13282/2023 dell'11 agosto 2023 ha rigettato un ricorso presentato da alcuni dipendenti della Polizia di Stato, inquadrati nel ruolo degli Ispettori e con qualifica apicale di Sostituto Commissario (a far data dal 1° gennaio 2017), che chiedevano il risarcimento del danno da perdita di chance derivante dalla mancata indizione, da parte dell'Amministrazione, dei concorsi per l'accesso al ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato, previsto dal d.lgs. 334/2000, successivamente abrogato dal

decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

Ricordiamo che a partire dal 2001, non è stato bandito alcun concorso per la copertura della dotazione organica del ruolo direttivo speciale e con l'art.1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" - Legge finanziaria 2006) era stato da ultimo stabilito che *"fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, è sospesa l'applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni"*.

Il cennato art. 24 del d.lgs. 334/00 veniva, poi, abrogato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (riordino delle carriere).

Diciamo subito che i Giudici del TAR del Lazio eccepiscono pregiudizialmente la prescrizione della pretesa risarcitoria ma le motivazioni del rigetto del ricorso investono anche e soprattutto il merito con una serie di considerazioni che sono importanti nella misura in cui ricostruiscono e chiariscono i limiti nei quali può essere fatto valere il "danno da perdita di chance".

Il Tribunale, anche alla luce di statuizioni già rese in fattispecie analoga (sez. I- quater, decisione 10 dicembre 2021, n. 12802), ribadisce il principio che il risarcimento del danno da perdita di chance rientra nel più vasto genus della responsabilità aquiliana e pertanto richiede, da parte del danneggiato, la rigorosa prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art.2043 c.c., secondo cui il diritto al risarcimento in capo al danneggiato postula l'esistenza di un fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto (contra jus e non jure dato) e, quindi, richiede la puntuale allegazione da parte del ricorrente, oltre alla relativa prova, della sussistenza di tutti i presupposti costitutivi della fattispecie (condotta, evento, nesso di causalità, prova della sussistenza di un danno patrimoniale contra jus e non iure dato e dell'elemento psicologico del dolo o della colpa dell'amministrazione).

Specificatamente, in caso di domanda di risarcimento danni per perdita di chance la giurisprudenza consolidata richiede che ricada sul ricorrente l'onere di provare, anche facendo ricorso a presunzioni e al calcolo delle probabilità, statisticamente valutabile con giudizio prognostico ex ante secondo "l'id quod plerumque accidit" sulla base di elementi di fatto forniti dal danneggiato, la possibilità che questi avrebbe avuto di conseguire il bene della vita richiesto - nel caso specifico, il superiore inquadramento - onde attivare quantomeno il risarcimento in maniera equitativa, "atteso che la valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., presuppone pur sempre che risulti comprovata l'esistenza di un danno risarcibile" (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 09/07/2013) 23-09-2013, n. 21678; Cass. n. 852 del 2006, cit.).

Peraltro, secondo una tesi giurisprudenziale ancor più rigorosa, la possibilità che ogni singolo ricorrente avrebbe avuto di conseguire il bene della vita sperato - nel caso specifico, l'accesso al ruolo superiore - seppur da fornirsi presuntivamente, non può derivare dal mero calcolo matematico tra numero dei concorrenti e funzioni da assegnare, dovendo essere comparati titoli e requisiti posseduti dai candidati (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 14/01/2016, n. 495).

Con riferimento al risarcimento del danno da perdita di chance, i giudici rammentano che il riconoscimento di un simile danno presuppone pur sempre la perdita attuale di un probabile esito favorevole e, pertanto, ai fini del riconoscimento del danno da perdita di chance è necessaria la sussistenza di una rilevante probabilità del risultato utile, vanificata dall'agire illegittimo dell'amministrazione. Tale probabilità non è identificabile nella perdita della semplice possibilità di

conseguire il risultato sperato, bensì deve consistere nella perdita attuale di un esito favorevole, anche solo probabile, se non addirittura nella prova certa di una probabilità di successo, almeno pari al cinquanta per cento (cfr. Tribunale Firenze Sez. lavoro Sent., 28/05/2020; T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 04/03/2019, n. 2870).

Ed invero, a prescindere dalla considerazione della potenziale situazione di conflitto di interesse, tra i concorrenti occorre dimostrare, di poter partecipare al concorso non soltanto in virtù del possesso dell'anzianità e del titolo di studio richiesto, ma altresì di non trovarsi in taluna delle condizioni ostative di cui all'art.16 comma 2. In secondo luogo, nel caso in esame, anche qualora tutti i ricorrenti si fossero trovati in graduatoria in posizione utile per l'ammissione al corso di formazione, ciò non avrebbe loro attribuito automaticamente la qualifica di Commissario considerato che tale qualifica comunque era da confermarsi all'esito dell'esame finale del corso DI formazione.

Quanto alla progressione nella carriera, anche le successive promozioni a Commissario capo del ruolo direttivo speciale e dunque a vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, secondo l'impostazione del D.lgs. 334/2000, non erano affatto automaticamente legate al decorso di un determinato periodo di tempo nella qualifica precedente, ma comunque subordinate all'espletamento di uno scrutinio per merito comparativo e, quanto al ruolo di commissario capo, anche alla effettiva presenza di posti disponibili (artt.17 e 18).

Infatti, Il D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5 comma 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78" prevede, all'art. 3, una doppia modalità di accesso al ruolo direttivo ordinario, costituito da un concorso pubblico per soli esami, e – per quanto di interesse- un concorso interno per titoli ed esami riservato agli appartenenti alla Polizia di Stato.

Anche con riferimento al quantum dell'eventuale danno risarcibile, lo stesso non potrebbe comunque essere identificato con riferimento alla differenza tabellare tra lo stipendio goduto e quello che avrebbe potuto essere corrisposto ove il dipendente avesse conseguito la superiore qualifica, ma dovrebbe piuttosto essere liquidato equitativamente, in una percentuale del trattamento retributivo spettante per la superiore qualifica commisurata al grado di probabilità di ottenimento della stessa (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 10/11/2017, n. 26694). Inoltre, deve essere senz'altro esclusa la possibilità di richiedere il risarcimento di eventuali ore di straordinario che avrebbero potuto essere svolte a fronte di una qualifica superiore, ma che non sono state svolte affatto.

Con riferimento, infine, alla mancata indizione di tali concorsi per il periodo 2006/2017, ai fini del perfezionamento della fattispecie risarcitoria ex art.2043 c.c. difettano, oltre alla prova del danno, gli ulteriori presupposti del danno contra jus e non jure dato, oltre che dell'elemento soggettivo, quantomeno sotto il profilo della colpa dell'amministrazione. Infatti, la richiamata sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma, Sez. I-ter, n. 1439 del 2 febbraio 2016 – pronunciata nell'ambito di un giudizio sul silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza proposta da taluni Ispettori trovatisi in situazione del tutto analoga a quella degli odierni ricorrenti – è stata recentemente riformata con sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n.24/2019, pubblicata in data 2 gennaio 2019, ai sensi della quale:

- a decorrere dal 2006 e sino all'attuazione del riordino dei ruoli poi disposto con il d.lgs. n. 95 del 2017 - che, inter alia, ha funditus eliminato il ruolo direttivo speciale - l'attuazione dell'art. 25 d.lgs. n. 334 del 2000 (ossia, altrimenti detto, l'indizione dei concorsi ivi previsti) fosse ab ovo ed ex lege preclusa all'Amministrazione;
- nell'antecedente periodo dal 2001 al 2005 il d.lgs. n. 334 del 2000, pur delineando l'indizione dei concorsi come astrattamente doverosa per il Ministero, tuttavia lasciasse all'Amministrazione un margine di apprezzamento discrezionale circa i tempi di attuazione della (previamente necessaria) riorganizzazione dell'apparato organizzativo, sì che non vi sia comunque spazio, tanto più nel 2015, per ravvisare la sussistenza in proposito di un attuale e concreto obbligo di provvedere, tutelabile con il rito del silenzio.

Non vi è, infine, secondo il Tribunale, spazio per sollevare una questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 261, l. n. 266 del 2005 considerato che la disposizione non palesa macroscopici ed evidenti profili di incostituzionalità essendo del tutto ragionevole che il legislatore, nelle more di un prospettato riordino complessivo dei ruoli della Polizia di Stato, abbia sospeso l'applicazione di disposizioni vigenti afferenti proprio all'assetto organizzativo del Corpo" (TAR Lazio, I-quater, 12802/21, cit.).

Ferie non godute dal dipendente dispensato dal servizio per permanente inidoneità all'impiego e passato ad altro impiego pubblico



Ci scrive un nostro lettore il quale, essendo stato dispensato dal servizio per permanente inidoneità all'impiego e passato ad altra amministrazione pubblica, chiede se gli spetti il pagamento sostitutivo delle ferie non godute nel precedente impiego nella Polizia di Stato.

In premessa, ricordiamo che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal pubblico dipendente, discende direttamente dallo stesso mancato godimento delle ferie, in armonia con l'art. 36 Cost., quando sia certo che

tale vicenda non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia a lui comunque imputabile, (Cons. Stato Sez. IV, 13 marzo 2018, n. 1580; Sez. III, 17 maggio 2018, n. 2956; Cons. Stato, sez. III, 21 marzo 2016, n. 1138), poiché diversamente, nel caso in cui il dipendente abbia avuto la possibilità di richiederle e di fruirne opera il divieto di monetizzazione delle ferie (Cons. Stato. Sez. IV, 12 ottobre 2020, n. 6047).

In relazione alle ferie non fruite del dipendente passato ad altro impiego presso una diversa pubblica amministrazione vi sono orientamenti applicativi della Funzione pubblica (CFL 106) che riguardano la mobilità tra Amministrazioni appartenenti a comparti diversi, secondo i quali, considerate anche le previsioni della contrattazione collettiva di settore, non essendovi cessazione del rapporto di lavoro, ma la continuazione del precedente rapporto presso un nuovo datore di lavoro, deve ritenersi esclusa la possibilità di monetizzare le ferie maturate e non godute dal dipendente prima del trasferimento, essendo senz'altro possibile che egli ne fruisca presso il nuovo datore di lavoro. Ciò anche alla luce del fatto che le ferie, costituendo un diritto irrinunciabile, non sono soggette ad alcun tipo di prescrizione, ferme restando le responsabilità previste dalla normativa vigente in caso di mancata tempestiva fruizione delle stesse.

Con riferimento ai Militari la Direzione Generale per il Personale civile del Ministero della difesa con la circolare n. 46927 del 09.06.2010, che ha disciplinato, tra l'altro, la gestione delle ferie per tale personale, ha previsto che con il transito per inidoneità dall'impiego militare a quello civile il rapporto di lavoro subisce una novazione soggettiva determinata dal nuovo status. Quindi, eventuali richieste di ferie, maturate in ragione del pregresso rapporto di servizio alle dipendenze dell'Amministrazione militare e non fruite all'atto del transito stesso, dovranno essere fatte valere esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione militare stessa. Pertanto, agli ex militari, transitati nell'impiego civile, verranno riconosciute le ferie nella misura di giorni 32 (28 gg.+ 4 gg. L. 937/1977), da riproporzionarsi in relazione al periodo di servizio effettivo prestato nell'impiego civile, iniziato dalla data indicata nella determinazione che perfeziona il transito.

In relazione alla problematica che interessa si sono altresì succedute diverse e indicative pronunce della giurisprudenza amministrativa.

In relazione al caso di un dipendente giudicato non idoneo al servizio militare e fatto transitare nei ruoli civili del Ministero della Difesa, il giudice amministrativo ha affermato che il dipendente in questione non risulta cessato dal servizio, ma transitato - senza soluzione di continuità - nei ruoli civili del Ministero; sicché - ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 4, del successivo D.P.R. n. 171/2007 - il pagamento sostitutivo sarebbe consentito soltanto *"..qualora non sia prevista nell'Amministrazione di destinazione la fruizione della licenza maturata e non fruita"*. (TAR Puglia Sez. 2, n. 00914/2015 del 19 giugno 2015).

Ancora, *"Il transito di ruolo non è altro che un peculiare trasferimento del dipendente che non estingue, né cancella il precedente rapporto giuridico, ma ne opera soltanto una sua modificazione, così che permangono inalterati tutti i diritti quesiti, compresi quelli di natura patrimoniale e previdenziale in precedenza ottenuti, nonché e a maggior ragione, le ferie già maturate"*. Sarà poi... *"onere dei ricorrenti richiedere alla amministrazione civile di poter usufruire delle ferie non godute"*, perché solo in caso di negativo riscontro dell'istanza può reclamarsi il pagamento in termini sostitutivi del congedo non goduto, diversamente opinando verrebbe lasciato all'iniziativa dell'interessato se godere del congedo ovvero richiederne il pagamento. (Tar Lazio sede di ROMA (Sezione Prima Bis) n. 211199/2015 del 10 settembre 2015)

In altra circostanza, il Giudice amministrativo ha ritenuto che la libera scelta di transitare in altri ruoli, dunque, costituisce la causa prima della mancata fruizione delle ferie e non sussiste, al contrario, il presupposto legittimante dell'invocato diritto alla monetizzazione, vale a dire una causa assorbente esterna che abbia improvvisamente ed ineludibilmente interrotto il rapporto di impiego. (Tar Lazio (Sezione Prima Ter) sentenza n. 05934/2017 del 18 maggio 2017).

Assegno di cura per disabilità: contributi ai caregiver



La Legge di Bilancio ha rifinanziato il Fondo per le non autosufficienze (200 milioni per il 2023, 250 milioni per il 2024 e 300 milioni a decorrere dal 2025) ed ha previsto che il Fondo per la disabilità e non autosufficienza sia ridenominato come "Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità", incrementato di 50 milioni di euro annui fino al 2026.

A carico del menzionato fondo viene erogato l'assegno di cura per disabilità grave e gravissima. Si tratta di un sostegno economico erogato a chi si prende cura in casa

un soggetto non autosufficiente, accudito da un caregiver familiare in modo costante.

Detto beneficio non va confuso con l'accompagnamento o la pensione di invalidità (trattamenti INPS), poiché viene erogato dal Comune attingendo alle risorse ripartite tra le Regioni che attingono dal Fondo per il sostegno del caregiver familiare e dagli altri fondi specifici.

Il bonus caregiver (inteso come assegno di cura per la disabilità grave e gravissima erogato dai Comuni) può essere percepito sia dal disabile sia dai familiari o dalle altre persone che ne garantiscono l'assistenza domiciliare.

Essendo il bonus gestito direttamente dai Comuni, occorre verificare se nel proprio è stato emanato il relativo avviso pubblico.

Il contributo è erogato su domanda, inviata in qualunque momento dell'anno, per uno dei seguenti sostegni:

Per quanto riguarda i requisiti di accesso, la prestazione può riguardare da anziani o disabili non autosufficienti. Le disabilità gravissime possono essere fisiche, psichiche o sensoriali (minorenni, adulte e anziane). L'importo dell'assegno di cura varia a livello regionale partendo da un contributo minimo di 50 euro che sale anche in base all'ISEE della persona assistita e dalle patologie a suo carico.

Più in generale, per ottenere l'assegno di cura per disabilità grave e gravissima è necessario:

- avere un reddito ISEE inferiore a una soglia determinata a livello locale;
- presentare un certificato medico che dichiari la non autosufficienza;
- essere affetti da disabilità fisica o demenza;
- essere assistiti da collaboratori domestici o badanti.

Per ottenere l'assegno di cura per disabilità grave e gravissima è necessario rivolgersi al Comune di residenza, informandosi sui bandi promossi a livello regionale o locale. Essendo una prestazione erogata dai Comuni, vengono generalmente stilate delle liste di aventi diritto in modo da formare una graduatoria ad hoc, stabilendo i beneficiari in base alle risorse economiche a disposizione.



SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi,
a tutte le vostre domande.

SERVIZI.SIULP.IT

Nuova campagna vaccinale contro il Covid



Con l'arrivo dell'autunno riparte la campagna vaccinale contro il Covid, come annunciato dal Ministro della Salute Orazio Schillaci. Entro 15 giorni, infatti, il nuovo vaccino sarà disponibile anche in Italia e messo a disposizione gratuita della popolazione.

A essere proposto sarà un vaccino aggiornato alle nuove varianti del Coronavirus. In particolare, adattato alla sotto-variante Omicron XBB.1.5.

Il vaccino sarà offerto gratuitamente a tutti i cittadini che ne faranno richiesta, senza limitarne la gratuità solo ad alcune categorie come ipotizzato inizialmente.

Il Ministero, in ogni caso, ha precisato che ad avere la precedenza nella somministrazione saranno alcuni soggetti come gli over 60, donne in gravidanza e operatori sanitari.

A venire meno, invece, è l'obbligo vaccinale per i lavoratori considerati fragili di determinate categorie.

Per potersi sottoporre alla somministrazione, infine, è necessario che siano passati almeno tre mesi dall'ultima dose o dallo sviluppo della malattia.

Procedura di nomina alla qualifica di sostituto commissario



La DAGEP ha comunicato che la procedura di nomina alla qualifica di sostituto commissario (decorrenza 1.1.2023), a seguito di scrutinio per merito comparativo e completo scorrimento della graduatoria del concorso interno straordinario per 1000 posti (decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14), si è perfezionata.

Sono state avviate le procedure di notifica agli interessati che richiederanno un tempo tecnico di 2/3 giorni.

Scrutinio per la nomina a sovrintendente della Polizia di Stato riferito alle vacanze al 31 dicembre 2020



L'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato ha comunicato che, con riferimento allo scrutinio per merito comparativo di cui all'oggetto, nell'ambito della programmazione delle numerose attività corsuali in atto, risulta possibile calendarizzare l'avvio del relativo corso di formazione, denominato "33° corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato", entro la prima decade del prossimo mese di febbraio.

Utilizzo dei social network e di applicazioni di messaggistica da parte degli operatori della Polizia di Stato



Con [nota n. 555/VI/SD prot. 0012374 del 26 settembre](#), a firma del Capo della Polizia, sono state richiamate le linee di indirizzo concernenti l'utilizzo delle piattaforme digitali e dei social media da parte del personale di polizia già impartite con la [nota di prot. 555DOC/C/SPEC/SPMAS/5428/19, del 24 ottobre 2019](#).

Nello specifico, la nota ribadisce che gli appartenenti alla Polizia di Stato, in relazione alle delicate funzioni che sono chiamati ad assolvere, sono assoggettati a un particolare regime giuridico. Ciò impone nell'utilizzo delle piattaforme di messaggistica e dei social media una

rigorosa disciplina comportamentale, che si concretizza principalmente nel dovere di «non rivelare a terzi informazioni e dati, né pubblicare notizie, immagini ovvero audio relativi ad attività di servizio che, anche se apparentemente insignificanti, possono arrecare nocimento all'efficacia dei servizi di polizia e, in generale, alla funzionalità dell'Amministrazione ovvero alla privacy di terze persone...», cui si aggiunge il dovere di «interagire nel web tenendo un comportamento sempre improntato al massimo rispetto dei principi costituzionali, delle libertà fondamentali, della dignità della persona e di non discriminazione... in modo da evitare che il contenuto delle esternazioni individuali, di qualunque tipo, anche non verbali, possa essere equivocato o addirittura travisato e comunque strumentalizzato, con conseguente nocimento all'immagine e imparzialità della Polizia di Stato...».

La nota, pertanto rinnova la sensibilizzazione al personale di polizia affinché utilizzi consapevolmente e con accortezza le piattaforme di messaggistica e i social media, richiamando in particolare la necessità della stretta osservanza dei doveri di riserbo e continenza.

Doveri la cui violazione - in aggiunta ai riflessi negativi sull'immagine pubblica della Polizia di Stato- comporta oltre all'applicazione di sanzioni disciplinari anche la configurabilità di responsabilità penali, correlate all'eventuale violazione delle disposizioni a presidio del segreto degli atti di indagine e del segreto d'ufficio.

Invero, precisa la nota, la ripresa video di un'attività di servizio deve ritenersi parte integrante della relazione di servizio, dell'annotazione dell'attività compiuta ovvero dello specifico atto di polizia giudiziaria posto in essere. Da qui l'applicabilità della disciplina penalistica prevista a tutela del segreto. Peraltro, la diffusione di fotografie o video che ritraggano persone (identificate o identificabili) coinvolte in interventi di polizia potrebbe dare luogo a un illecito trattamento di dati personali, con l'irrogazione da parte del Garante per la protezione dei dati personali di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del Dipartimento della pubblica sicurezza (come peraltro accaduto di recente) e la correlata responsabilità del personale dipendente per danno erariale. L'illecito trattamento di dati personali potrebbe, infine, essere oggetto di azione risarcitoria sul piano civile.

Pertanto, nei casi in cui sia necessario raccogliere la documentazione fotografica o audio- video di specifiche attività di polizia (ad es. in occasione della commissione di reati o di turbamento dell'ordine pubblico) gli operatori potranno utilizzare i dispositivi di ripresa privati (es. smartphone) quando siano indisponibili gli strumenti in dotazione a ciò destinati (es. body-cam, videocamere) o gli operatori adibiti allo specifico servizio (ad es. il personale della Polizia scientifica), con la precisazione che a tali riprese devono ritenersi applicabili le prescritte norme penali e disciplinari.

In tali casi, le riprese fotografiche e audio-video effettuate per finalità di polizia dovranno essere tempestivamente trasferite sul supporto di memoria digitale messo a disposizione dall'ufficio incaricato di conservare la documentazione probatoria e cancellate dal dispositivo personale.